CAMERA DEI DEPUTATI N. 1101

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Norme a favore dei candidati a pubblici concorsi

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A causa della crisi occupazionale in atto nell'industria privata, è sempre maggiore il numero dei giovani che guardano al settore pubblico come unica risorsa alla loro speranza di un posto di lavoro stabile. Perciò ad un concorso per poche decine di posti si presentano spesso alcune migliaia di aspiranti. La maggior parte di questi concorsi si svolgono nella capitale, tanto che a Roma intorno al « concorrente » è sorta tutta una discutibile « industria alberghiera ».

Altre volte sono i giovani stessi a chiedere di essere ammessi a partecipare a concorsi che si svolgono in altre regioni dove minore è la richiesta di impiego statale e maggiore la possibilità di successo. Capita così che il disoccupato napoletano, siciliano o calabrese si carichi di soverchianti spese per partecipare ad un concorso che si svolgerà in Piemonte o Lombardia o altra regione del nord industriale. Si pensi che per ogni concorso cui partecipi il disoccupato dovrà soggiornare nella città sede del concorso stesso per almeno tre giorni. È ovvio che ciò costera alla famiglia del disoccupato una notevole somma che, il più delle volte, non può neanche permettersi, come è purtroppo di regola nelle famiglie meridionali. I meno abbienti non potranno permettersi neanche la speranza di aspirare a posto statale. E ciò a parte gli oneri per la stessa documentazione di ammissione al concorso.

Questo stato di cose non rappresenta, certo, la realizzazione del dettato costituzionale circa il diritto al lavoro e alla libertà di scelta del medesimo.

La seguente proposta di legge tende a rendere effettivo l'esercizio di tali diritti offrendo la possibilità anche ai meno abbienti di concorrere senza eccessivi oneri per il conseguimento del posto di lavoro desiderato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tutti coloro che partecipano ai concorsi per l'ammissione alla carriera civile e militare dello Stato e degli enti pubblci, anche ad ordinamento autonomo, hanno diritto:

a) al rimborso delle spese di viaggio;

b) ad una diaria giornaliera, quando la sede dove si effettuano le prove del concorso dista più di 50 chilometri per via ordinaria dal luogo di residenza.

ART. 2.

1. A cura della segreteria del concorso è rilasciata a ciascun candidato un'attestazione comprovante la partecipazione alla prova, con l'indicazione dei giorni relativi. L'attestazione è rilasciata esclusivamente quando il candidato ha espletato tutte le prove del concorso.

ART. 3.

1. Il candidato, entro otto giorni dalla conclusione della prova se unica, dell'ultima di quelle previste, se plurima, presenta all'amministrazione o all'ente che ha bandito il concorso domanda in carta libera, alla quale allega l'attestazione di cui all'articolo 2 ed i titoli di viaggio, eventualmente anche relativi al pagamento del pedaggio autostradale.

2. La liquidazione delle spese di viaggio ha luogo in base alla tariffa ordinaria intera di seconda classe, qualunque sia stato il mezzo di trasporto usato, secondo il percorso più breve fra la località di residenza e la città sede d'esame.

ART. 4.

1. La diaria è liquidata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente per le diarie fuori sede dovute al personale in servizio della categoria e grado per il quale viene espletato il concorso.

2. Nel caso in cui per la categoria o grado di cui al comma 1 non sia prevista la diaria, questa viene fissata, al netto, nel bando di concorso e deve corrispondere al prezzo medio di un pernottamento, di due pasti ed una prima colazione, maggiorati del 15 per cento.

3. La diaria è liquidata sulla base dei giorni di presenza alle prove di concorso, più una giornata intera.

ART. 5.

1. Il pagamento del rimborso spese e la corresponsione della diaria hanno luogo a cura dell'amministrazione dello Stato o dell'ente che ha bandito il concorso, con assegno bancario non trasferibile inviato in busta chiusa alla residenza del candidato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

ART. 6.

1. Tutti gli aventi diritto possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge per due volte in un anno ed al massimo per tre anni anche non consecutivi.